



COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 DEL 17.03.2021

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale L. 160/2019 – Decorrenza 01.01.2021 - Approvazione.

Il Presidente
F.to Gian Pietro Arca

Il Segretario Comunale
F.to Emanuela Stavole

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **23.03.2021**, contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari.

Silanus, 23.03.2021

Il Segretario Comunale
F.to Emanuela Stavole

L'anno duemilaventuno, il giorno Diciassette del mese di Marzo alle ore 18,30, nella sala consiliare del Comune, convocato in seduta ordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge,

risultano all'appello nominale i Signori:

	Presenti	Assenti
Arca Gian Pietro	X	
Cuccui Giuseppe Michele	X	
Madeddu Francesca		X
Cocco Giovanna Antonia		X
Arca Francesca		X
Mura Andrea	X	
Zolo Gian Piero	X	
Morittu Rita	X	
Nieddu Maria Antonietta	X	
Tola Giovanni Battista		X
Cappai Gian Marco	X	
Cossu Michele	X	
Beccu Alessandro		X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Arca Gian Pietro, assistito dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

IL SINDACO

Invita il responsabile del procedimento dell'ufficio Tributi, D.ssa Donatella Cherchi, presente all'assemblea, ad illustrare il regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e*

delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n.27 del 29.06.2018;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 92 del 07.07.1994;
- Delibera di GM n. 3 del 13.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP (o COSAP)
- Delibera di GM n. 4 del 13.01.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche presentata in data odierna a questo Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si compone di n. 30 articoli;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".*
- *il D.M. del 13 gennaio 2021 che differisce al 31.03.2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;*
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione
DATO ATTO del parere favorevole del Revisore N. 2 del 22/02/2021, ricevuto in data 23/02/2021 prot. n.634;
Si passa alla votazione che dà il seguente risultato

- Favorevoli n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n. 0;

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-847 , composto di n. 30 Articoli e allegato A- Classificazione delle strade e mappa.
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n.27 del 29.06.2018;
 - Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 92 del 07.07.1994;
 - Delibera di GM n. 3 del 13.01.2020 di approvazione delle tariffe per l’applicazione della TOSAP (o COSAP)
 - Delibera di GM n. 4 del 13.01.2020 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
7. ravvisata l’urgenza, con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica	FAVOREVOLE -	F.to Dott.ssa Emanuela Stavole
Sulla regolarità contabile:	FAVOREVOLE -	F.to A.S. Daniela Licheri